

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori

Modifica del 7 ottobre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° aprile 1992¹ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori è modificata come segue:

Art. 4 Importo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari non superano il 50 per cento delle spese computabili.

² Eventuali entrate delle organizzazioni non sono dedotte dalle spese lorde computabili.

Art. 4a Condizioni per l'ottenimento degli aiuti finanziari applicabili alle organizzazioni di consumatori di cui all'articolo 1 capoverso 1

¹ Gli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono interamente versati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'utile dell'anno precedente non supera il 10 per cento dei fondi propri dell'organizzazione, o 10 000 franchi per le organizzazioni più piccole;
- b. le riserve non superano il 50 per cento delle entrate dell'organizzazione dell'anno precedente.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte o lo sono solo in parte, dagli aiuti finanziari viene dedotto l'importo che supera le aliquote di cui al capoverso 1.

Art. 5 Ripartizione degli aiuti finanziari

¹ Nel caso in cui i mezzi stanziati non siano sufficienti a coprire il 50 per cento delle spese computabili, gli aiuti finanziari sono assegnati come segue:

- a. le organizzazioni dei consumatori di cui all'articolo 1 capoverso 1 ottengono, su richiesta, almeno il 90 per cento dell'importo totale, da ripartire nel modo seguente:

¹ RS 944.05

1. un quarto è ripartito tra di esse in parti uguali e versato quale anticipo,
 2. tre quarti sono ripartiti proporzionalmente alle spese computabili;
- b. le organizzazioni di cui all'articolo 2 ottengono al massimo il 10 per cento dell'importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese computabili.
- ² L'UFDC emana una decisione.

II

L'ordinanza del DEFR del 31 maggio 2013² sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori è abrogata.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.

7 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RU 2013 1579